

CONFERENZA PERMANENTE
FRA GLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLE
TRE VENEZIE

Schema di proposta di legge

*Norme per la semplificazione degli adempimenti
connessi all'obbligo di deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese
degli atti societari e degli atti di trasferimento di azienda*

VENEZIA, 9 MAGGIO 2007

Schema di proposta di legge

Norme per la semplificazione degli adempimenti connessi all'obbligo di deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti societari e degli atti di trasferimento di azienda

| | |
|--|----------|
| PREMESSA..... | 3 |
| CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE..... | 5 |
| ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE | 6 |
| ARTICOLO 1 – ATTI SOCIETARI CONCERNENTI LE SOCIETÀ DI PERSONE | 6 |
| ARTICOLO 2 – ATTI SOCIETARI CONCERNENTI LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 7 |
| ARTICOLO 3 – ATTI AVENTI PER OGGETTO AZIENDE..... | 7 |
| ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DECORRENZA | 7 |

PREMESSA

Nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, i cittadini italiani che decidono di svolgere un'attività di impresa si trovano sovente a stipulare atti aventi per oggetto il trasferimento dei complessi aziendali mediante i quali l'attività imprenditoriale può essere esercitata.

Ove poi l'esercizio dell'impresa abbia luogo in forma societaria, agli atti di cessione, affitto o conferimento d'azienda si affiancano gli atti che hanno per oggetto la costituzione dei soggetti societari (nella forma di società di persone o di società di capitali), la modificazione dei patti sociali precedentemente stipulati, la liquidazione delle società, la circolazione delle partecipazioni societarie.

Per come risulta attualmente configurata la disciplina del codice civile, i cittadini italiani che devono procedere alla stipula di uno dei predetti atti societari o di trasferimento di aziende sono obbligati a ricorrere sempre alla forma della scrittura privata autenticata o alla forma dell'atto pubblico.

In altre parole, i cittadini italiani che, nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, devono stipulare un atto societario o un atto di trasferimento d'azienda, sono costretti a ricorrere sistematicamente all'intervento di un notaio, affinché quest'ultimo lo rediga (atto pubblico), oppure proceda quanto meno all'autenticazione delle firme (scrittura privata autenticata).

Ove la necessità del sistematico intervento del notaio discende dal fatto che il legislatore del codice civile ha ritenuto opportuno vincolare alla forma dell'atto pubblico la validità stessa dell'atto medesimo (c.d. "forma richiesta *ab substantiam*"), nulla può essere eccepito, a meno che, ben inteso, non si proceda a radicali ripensamenti degli equilibri tra le contrapposte esigenze della finalità di tutela degli interessi pubblici e delle finalità di tutela della libertà di iniziativa economica da vincoli formali e procedurali quali quelli di specie.

Ove viceversa la necessità del sistematico intervento del notaio discende dal fatto che il legislatore del codice civile ha ritenuto opportuno richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata non già ai fini della validità dell'atto medesimo (il quale rimane dunque pienamente efficace tra le parti del medesimo anche ove tale forma non venga rispettata), bensì per mere finalità connesse alla certezza della provenienza dell'atto, ai fini della sua iscrizione nei pubblici registri (nel caso di specie, il Registro delle Imprese), è invece evidente che ci si trova di fronte ad un mero tecnicismo la cui necessità può effettivamente considerarsi ineludibile solo nella misura in cui non sussistano in concreto strumenti alternativi che, con pari efficacia e minore costo per la collettività, consentano di perseguire il medesimo obiettivo di certezza della provenienza degli atti depositati presso il Registro delle Imprese per la relativa iscrizione.

La questione che il presente progetto di legge vuole affrontare non si estende dunque, ad esempio, alle costituzioni e successive modifiche statutarie delle società di capitali (atti per i quali la legge richiede la

forma solenne a pena di nullità), ma coinvolge comunque numerosi atti che interessano non solo la generalità delle imprese, ma anche moltissimi privati cittadini, quali in particolare:

- gli atti di cessione d'azienda;
- gli atti di affitto d'azienda;
- gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
- i contratti di società di persone e le successive modificazioni dei medesimi;
- le altre modifiche di patti sociali di società di persone;
- lo scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Per tutti gli atti che precedono, infatti, la legge non dispone la necessità della forma di scrittura privata autenticata (né, tanto meno, quella di atto pubblico) ai fini della validità dell'atto medesimo (il quale infatti esplica piena efficacia tra le parti a prescindere da tali requisiti di forma), bensì soltanto ai fini della iscrivibilità degli atti medesimi nel Registro delle Imprese, generando però in tal modo una esclusiva di fatto a favore dell'Ordine professionale dei Notai, per mere questioni tecniche connesse alla "certificazione dell'esatta provenienza degli atti" che vengono presentati per la registrazione.

Ovviamente, non si contesta il fatto della sussistenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare la previsione di tecnicismi volti a garantire la certezza della provenienza degli atti da parte dei reali sottoscrittori dei medesimi.

Ciò su cui si vuole richiamare l'attenzione è che tale finalità può ad oggi essere adeguatamente conseguita attraverso **strumenti alternativi** a quello dell'intervento del notaio per l'autenticazione, grazie al notevole **progresso tecnologico** che ha mutato radicalmente il contesto operativo e i mezzi tecnici disponibili (da più tradizionali "pin personali" a più evolute forme di controllo a distanza perfettamente in grado di certificare la natura del soggetto che sottoscrive l'atto di cui si dispone il deposito presso il Registro delle Imprese), per il legislatore, per il sistema camerale e per gli operatori economici, rispetto a quelli esistenti fino alla prima metà degli anni '90.

Per altro, una simile impostazione, volta ad individuare soluzioni alternative al mantenimento di "esclusive" a favore di specifiche categorie, laddove l'interesse pubblico possa essere adeguatamente tutelato anche in assenza del mantenimento delle stesse, si pone in perfetta coerenza con uno dei principi cardine del Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere professioni, recato in particolare dalla lettera e) dell'art. 2.

Né si creda che sia da considerarsi poca cosa l'onere economico posto a carico della collettività, a tutto beneficio di una ristrettissima cerchia di soggetti il cui intervento è posto non come scelta di professionalità, bensì come obbligo ineludibile di legge, anche quando tale obbligo non discende dalla necessità di dare efficacia all'atto, ma soltanto di poterlo iscrivere in un pubblico registro.

Si pensi infatti che, sulla base dei dati ISTAT, per l'anno 2004 il **totale** delle predette tipologie di **atti** stipulati su base nazionale con (inevitabile) intervento notarile è stato pari a **503.345** (= 68.222 atti di

cessione d'azienda + 32.723 atti di affitto d'azienda + 155.881 atti di cessione quote srl + 59.921 contratti di società di persone + 86.402 atti di modifiche soggettive per cessioni quote società di persone + 66.683 altre modifiche di patti sociali + 33.513 atti di scioglimento e messa in liquidazione di società di persone).

Bastano infatti questi pochi dati per mettere in piena evidenza la natura assolutamente rilevante di un onere che grava su tutta la collettività (pari ad alcune centinaia di milioni di euro l'anno), senza che tale onere possa trovare una sua adeguata giustificazione nella mancanza di strumenti alternativi idonei a conseguire il medesimo risultato di tutela dell'interesse pubblico.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge mira a rendere meramente facoltativo il ricorso alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della iscrivibilità sul Registro delle Imprese degli atti societari e degli atti di trasferimento di aziende per i quali la legge prevede attualmente tale forma ineludibile non già ai fini della validità dell'atto, ma appunto soltanto per questioni di iscrizione.

Ovviamente, qualora un cittadino o un'impresa preferisse avvalersi comunque del meccanismo "tradizionale" dell'autentica, piuttosto che degli strumenti informatici e telematici alternativi che dovranno essere concepiti ed individuati dai provvedimenti attuativi da emanare ai sensi della presente proposta di legge, manterrebbe intatta tale possibilità.

Nulla quaestio dunque sulla validità dell'istituto tradizionale, fermo restando che allo stato dell'attuale sviluppo tecnologico e informatico pare risibile volerne affermare l'unicità e imprescindibilità ai fini di una idonea garanzia in merito alla provenienza degli atti che vengono sottoposti a registrazione.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta di legge consta di quattro articoli.

L'articolo 1 si occupa di modificare alcune disposizioni concernenti la disciplina degli atti costitutivi delle società di persone, nonché delle relative modifiche oggettive e soggettive a tali contratti.

L'articolo 2 si occupa di modificare le disposizioni concernenti la disciplina degli atti di trasferimento aventi per oggetto quote di società a responsabilità limitata.

L'articolo 3 si occupa di modificare le disposizioni concernenti la disciplina degli atti di trasferimento aventi per oggetto aziende.

In tutti i casi che precedono, le modifiche hanno per oggetto esclusivo i profili disciplinari concernenti gli aspetti procedurali di deposito presso il registro delle imprese.

Infatti, conformemente a quanto evidenziato in precedenza, la *ratio* della proposta di legge è per l'appunto quella di:

- individuare gli atti societari e d'impresa per i quali la legge non prescrive l'obbligo della forma di scrittura privata autentica o di atto pubblico ai fini della validità dell'atto medesimo, bensì soltanto ai fini della sua iscrivibilità nel registro delle imprese;

- rendere meramente facoltativo l'intervento del notaio autenticante o rogante ai fini della iscrivibilità degli atti di cui al punto precedente nel registro delle imprese;
- introdurre una procedura che consenta alle parti contraenti di procedere direttamente all'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, eventualmente anche per il tramite di un intermediario a ciò abilitato, fermo restando in ogni caso il ricorso a procedure telematiche che consentano idonee garanzie in merito all'esatta provenienza degli atti depositati.

Con riferimento a tale ultimo punto, l'articolo 4 del progetto di legge rinvia ad un apposito regolamento che deve essere adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia, sentito il , alla cui approvazione è subordinata la decorrenza delle nuove disposizioni.

ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO 1 – ATTI SOCIETARI CONCERNENTI LE SOCIETÀ DI PERSONE

[1] L'art. 2296 del codice civile ("Pubblicazione") è sostituito dal seguente:

“[1] L'atto costitutivo della società deve entro trenta giorni essere depositato, a cura delle parti contraenti, per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ove l'atto costitutivo venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, il deposito è a cura del notaio autenticante o rogante.”

[2] Il comma 2 dell'art. 2300 del codice civile ("Modificazioni dell'atto costitutivo") è sostituito dal seguente:

“[2] Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, l'iscrizione delle modifiche che da essa discendono deve essere richiesta da tutti i soci o comunque da tanti soci che, per numero o entità delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di disporre le specifiche modificazioni dell'atto costitutivo, conformemente a quanto previsto dalla legge e dall'atto costitutivo medesimo.”

[3] L'art. 2309 del codice civile ("Pubblicazione della nomina dei liquidatori") è sostituito dal seguente:

“[1] La deliberazione dei soci che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori deve essere depositata, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura di tutti i soci o comunque di tanti soci che, per numero o entità delle proprie partecipazioni, abbiano potestà di assumere tali decisioni. Nel caso in cui la delibera di nomina consti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, al deposito di copia autentica possono provvedere i liquidatori medesimi, entro trenta giorni dalla notizia di nomina.

[2] Nel caso in cui la nomina dei liquidatori, nonché i successivi cambiamenti nelle persone dei medesimi, sia determinata da una sentenza dell'autorità giudiziaria, quest'ultima deve essere depositata in

copia autentica presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dalla notizia di nomina, a cura dei liquidatori medesimi.”

ARTICOLO 2 – ATTI SOCIETARI CONCERNENTI LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

[1] I primi due commi dell'art. 2470 del codice civile (“Efficacia e pubblicità”) sono sostituiti dai seguenti:

“[1] Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, la quale ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito del relativo atto, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento.

[2] Il deposito di cui al precedente comma deve avere luogo entro trenta giorni e ad esso devono provvedere le parti contraenti. Nel caso in cui l'atto di trasferimento venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, il deposito è a cura del notaio autenticante o rogante. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.”

ARTICOLO 3 – ATTI AVENTI PER OGGETTO AZIENDE

[1] Il comma 2 dell'art. 2556 del codice civile (“Imprese soggette a registrazione”) è sostituito dal seguente:

“[2] I contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni. Al deposito per la successiva iscrizione devono provvedere le parti contraenti. Nel caso in cui i contratti di cui al primo comma vengano redatti nella forma di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, il deposito per la successiva iscrizione è a cura del notaio autenticante o rogante.”

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E DECORRENZA

[1] Entro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con , disciplina con proprio decreto la procedura di deposito, presso il Registro delle Imprese, degli atti e delle deliberazioni per le quali i precedenti articoli della presente legge prevedono che possano adempiervi congiuntamente le parti contraenti degli atti di trasferimento di aziende o quote di società a responsabilità limitata, nonché i soci dei contratti di società di persone. La predetta disciplina regolamentare: a) deve prevedere il ricorso esclusivo a procedure telematiche che consentano una idonea garanzia circa l'esatta individuazione dei soggetti che procedono al deposito congiunto presso il

registro delle imprese; b) può prevedere la facoltà per le parti contraenti e per i soci tenuti al deposito congiunto di avvalersi quali intermediari dei soggetti di cui al co. 2-quater dell'art. 31 della Legge 24.11.2000 n. 340, analogamente a quanto ivi previsto con riferimento al deposito presso il registro delle imprese di altre tipologie di atti societari.

[2] Le modifiche introdotte dalla presente legge entrano in vigore al compimento del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al precedente comma 1.